



Schweizer Eisläuferverband
Berufsverband

ASSOCIAZIONE SVIZZERA MAESTRI DI PATTINAGGIO (SELV)

STATUTI

I. Nome, sede, scopo

Art. 1 *Nome e sede*

¹ L'**associazione professionale** con il nome di **Associazione Svizzera maestri di pattinaggio** (chiamata in seguito SELV) stata fondata nel 1931 a seguito dell'art. 60 ff. del Codice Civile Svizzero.

² Sede dell'associazione è il domicilio del Presidente o della Presidente.

Art. 2 *Scopo*

L'associazione ha lo scopo di unire tutti i maestri/maestre svizzeri così come i maestri/maestre stranieri con attività in Svizzera e salvaguardare i loro interessi sportivi, professionali ed economici. La SELV con questo vuole fornire un contributo importante per lo sviluppo dei livelli generali nel pattinaggio artistico e sincronizzato in Svizzera.

Art. 3 *Indipendenza*

La SELV è politicamente e religiosamente neutrale.

Art. 4 *Lingua*

Le lingue ufficiali della SELV sono il tedesco ed il francese.

II. Adesione

Art. 5 *Categorie dei membri*

L'associazione è composta da:

1. membri attivi
2. Membri onorari
3. membri passivi



Art. 6 *Membri attivi*

Le condizioni per l'ammissione come membro attivo della SELV sono descritte in un regolamento speciale che verrà approvato dall'assemblea generale.

Art. 7 *Membri onorari*

¹ Quali membri onorari possono essere eletti personaggi o istituzioni che hanno contribuito in modo particolare all'accrescimento dell'associazione.

² Vengono eletti dall'assemblea generale.

³ I membri onorari hanno diritto di voto e sono esonerati da ogni contributo.

Art. 8 *Membri passivi*

Persone che non esercitano la professione di maestro/maestra di pattinaggio ma che vogliono comunque promuovere gli scopi e gli obiettivi della SELV, possono essere membri passivi. Pagano una tassa annuale di membro ridotta.

Art. 9 *Obblighi dei membri*

Ogni membro ha l'obbligo di garantire gli obiettivi dell'associazione e di comportarsi in modo esemplare e leale in conformità ai valori di base dell'etica dello sport.

Art. 10 *Fine dell'adesione*

L'uscita di un membro è possibile alla fine di ogni anno contabile. Dev'essere comunicata in forma scritta al più tardi per fine giugno al segretariato. In caso di decesso l'adesione termina automaticamente.

Art. 11 *Rinvii e rifiuti*

¹ Il consiglio d'amministrazione può ordinare un rinvio oppure escludere completamente un membro quando:

- a. Nel caso di non osservanza degli statuti e regolamenti SELV così come delle decisioni e direttive degli organi;
- b. Agisce contro gli interessi dell'associazione o dei membri;



Schweizer Eislauflehrer Verband Berufsverband

- c. Non adempie i suoi doveri finanziari nonostante i richiami ricevuti

² Contro questa decisione può essere inoltrato un ricorso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione all'attenzione dell'assemblea generale.

III. Organizzazione

Art. 12 *Organi*

Gli organi dell'associazione sono:

- a. L'assemblea generale
- b. Il consiglio d'amministrazione
- c. I revisori

IV. Assemblea generale

Art. 13 *Convocazione*

¹ L'assemblea generale ordinaria ha luogo al più tardi tre mesi dopo la chiusura dell'anno contabile.

² Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione dell'assemblea generale, del consiglio d'amministrazione oppure su desiderio di almeno un quinto degli aventi diritto di voto, a condizione che questa richiesta sia inoltrata al consiglio d'amministrazione in forma scritta elencandone le motivazioni.

³ L'assemblea generale viene convocata dal consiglio d'amministrazione in forma scritta con un anticipo di almeno 14 giorni.

Art. 14 *Processo decisionale*

¹ Tutti i membri attivi e membri onorari hanno diritto di voto.

² Per le seguenti decisioni si necessita dell'approvazione di almeno due terzi degli aventi diritto di voto presenti:

- a. Modifiche agli statuti
- b. Adesioni ad altre organizzazioni
- c. Scioglimento dell'associazione



Art. 15 Esecuzione

¹ L'assemblea generale viene presieduta dal Presidente o dalla Presidente, in caso di impossibilità dal Vice presidente o dalla Vice presidente.

² Per le trattative c'è un protocollo da seguire.

Art. 16 Responsabilità

L'assemblea generale ha in particolare le seguenti responsabilità:

- a. Accettazione dei rapporti annuali
- b. Accettazione dei conti annuali
- c. Ricezione dei rapporti dei revisori
- d. Alleggerimento degli organi
- e. Approvazione Budgets
- f. Determinazione tassa sociale e biglietto d'entrata
- g. Elezione del Presidente/della Presidente e del consiglio d'amministrazione
- h. Elezione dei revisori
- i. Decisioni sui ricorsi contro le decisioni del consiglio d'amministrazione
- j. Adesione ad altre organizzazioni
- k. Modifiche agli statuti e autorizzazioni di regolamenti (ad eccezione dei regolamenti d'esame)
- l. Scioglimento dell'associazione

Art. 17 Richieste

Richieste dei membri aventi diritto di voto sono da inoltrare in forma scritta almeno 10 giorni prima dell'assemblea generale al Presidente/alla Presidente.

V. Consiglio d'amministrazione

Art. 18 Durata

¹ Il consiglio d'amministrazione è composto da almeno cinque membri, in primo luogo da:

- Il Presidente/la Presidente
- Il Vice-presidente/la Vice-presidente
- Il segretario/ la segretaria



Schweizer Eisläuferverband Berufsverband

- Il cassiera/la cassiera
- Membro di commissione

² La carica dura due anni. Inseguito i membri del consiglio d'amministrazione in questione possono essere nuovamente rieletti. Durante il periodo in carica i nuovi membri da eleggere saranno provvisoriamente designati dal consiglio d'amministrazione. Eventuali ritiri devono essere comunicati in forma scritta tre mesi prima dell'assemblea generale.

³ Nel consiglio d'amministrazione possono essere eletti soltanto membri dell'associazione. Inoltre tutti i membri del consiglio d'amministrazione devono essere in possesso di un diploma SELV. Possono essere fatte eccezioni per altri diplomi di capacità in ulteriori discipline.

Art. 19 Riunioni

¹ Il consiglio d'amministrazione si riunisce su invito del Presidente/della Presidente oppure su richiesta di almeno 3 dei suoi membri.

² Per le decisioni è necessaria la presenza di almeno tre dei membri del consiglio d'amministrazione. In caso di parità di voto il Presidente/la Presidente avranno il potere decisionale.

³ Per le trattative del consiglio d'amministrazione vi è un protocollo da seguire.

Art. 20 Compiti

Il consiglio d'amministrazione ha soprattutto i seguenti compiti:

- a. Rappresentare l'associazione all'esterno e potere decisionale su tutti gli argomenti che non sono espressamente assegnati all'assemblea generale o agli organi
- b. Convocazione dell'assemblea generale
- c. Elaborazione dei regolamenti nelle mani dell'assemblea generale
- d. Elaborazione e approvazione dei regolamenti d'esame
- e. Ammissione di nuovi membri e mutazioni
- f. Esclusione di membri
- g. Comunicazioni di rinvii e ritiri di diplomi
- h. Elezione di una commissione d'esame
- i. Elezione di eventuali ulteriori commissioni
- j. Collocamento posti di lavoro



VI. Revisori

Art. 21

L'assemblea generale elegge due revisori dei conti per la durata di due anni, che non possono essere nello stesso momento membri del consiglio d'amministrazione. E' possibile assumere delle persone professionali esterne. I revisori controllano i conti annuali e redigono un rapporto con eventuali domande all'assemblea generale.

VII. Diplomi

Art. 22 *Consegna diplomi*

La SELV organizza gli esami e ne consegna i diplomi. I contenuti vengono stabiliti da un regolamento d'esame specifico. L'assemblea generale autorizza il consiglio d'amministrazione a redigere tali regolamenti e di aggiornarli laddove opportuno.

² Per l'esecuzione degli esami il consiglio d'amministrazione elegge una commissione d'esame.

Art. 23 *Ritiro diplomi*

¹ Il consiglio d'amministrazione può ritirare il diploma ad un membro con diploma nel caso in cui il membro in questione viola gli interessi dell'associazione o dei membri.

² Contro questa decisione è possibile far ricorso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione al Presidente/alla Presidente all'attenzione della prossima assemblea generale.

VIII. Finanze

Art. 24 *Esercizio contabile*

L'esercizio contabile inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno.

Art. 25 *Risorse finanziarie*



Schweizer Eisläuferverband Berufsverband

Le risorse finanziarie si compongono in primo luogo da:

- a. Tassa annuale dei membri
- b. Biglietti d'entrata
- c. Ulteriori stanziamenti e donazioni

Art. 26 Contributi e responsabilità civile

¹ Le tasse annuali ed i biglietti d'entrata vengono stabilite ogni anno dall'assemblea generale. L'importo massimo ammonta a CHF 500.--.

² I membri del consiglio d'amministrazione ed i membri onorari sono esenti dal pagare la tassa annuale.

³ La responsabilità civile personale dei membri è esclusa. Per la responsabilità dell'associazione è responsabile esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

IX. Revisione degli statuti e scioglimento dell'associazione

Art. 27 Revisione degli statuti

Ogni modifica agli statuti necessita l'approvazione di almeno due terzi dei membri presenti all'assemblea generale aventi il diritto di voto.

Art. 28 Scioglimento dell'associazione

¹ Lo scioglimento dell'associazione avviene tramite la votazione all'assemblea generale di almeno due terzi dei membri presenti aventi il diritto di voto quando:

- a. La finalità dell'associazione non può essere più adempita
- b. I motivi secondo il codice civile sono adempiti

² In caso di scioglimento l'assemblea generale decide l'utilizzo del patrimonio rimanente dell'associazione.

X. Osservazioni finali

Art. 29

Questi statuti sostituiscono gli antecedenti del 27 ottobre 2014 e sono entrati in vigore tramite approvazione dell'assemblea generale del 10 settembre 2017.



Schweizer Eislauflehrer Verband
Berufsverband

La presidente

Anuska Banfi

Il segretario

Fabrizio Urso